



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

All'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
ANCI
anci@pec.anci.it

Oggetto: Attuazione articolo 10 (sanzioni amministrative) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, n. 447/95 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*) - modifiche apportate dal **d.lgs. n. 42/2017** (*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*). **Informativa.**

Con riferimento all'argomento in oggetto si rappresenta quanto di seguito riportato, relativamente alle modifiche apportate all'articolo 10 (*sanzioni amministrative*) della legge n. 447/95 (*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*) dal **d.lgs. n. 42/2017** (*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*).

L'articolo 10 della legge n. 447/1995, **come modificato dal d.lgs. n. 42/2017** al comma 1 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (**da 2.000 euro a 20.000 euro**)".

Il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che: "**Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro**", mentre al successivo comma 3 prevede che "La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (**da 500 euro a 20.000 euro**)".

Quindi, a norma del comma 4 dello stesso articolo 10 "**il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza**".

Infine, il comma 4-bis della medesima disposizione recita: "**La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza**".

Il Capo Sezione: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
Ufficio mittente: RIN- IA- 04- 2017-088

Alla luce delle rilevanti modifiche normative di cui si è dato conto, si prega codesta Associazione di diramare a tutti i Comuni la presente informativa, al fine di un corretto adempimento dei suesposti dettati normativi, che costituiscono obbligo perentorio dei Comuni in materia di applicazione delle sanzioni afferenti all'inquinamento acustico.

In merito alle modalità di versamento dei proventi di cui sopra, si rappresenta che gli stessi devono essere versati sul conto entrata del bilancio dello Stato – capitolo 2592 – art. 19 (Versamento del 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, da devolvere ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico) – capo 32; ogni Comune potrà effettuare il versamento sul codice IBAN relativo al Capo 32, capitolo 2592, art. 19 del bilancio dello Stato, di cui sopra, sul conto di tesoreria di propria competenza territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
12.12.2017 10:08:30 UTC